



MARILISA D'AMICO*

L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO: TRA CORTE COSTITUZIONALE E INERZIA DEL LEGISLATORE**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La lunga strada dei diritti delle donne nella giurisprudenza della Corte costituzionale. - 3. L'emblematica vicenda del cognome materno: dall'automatica attribuzione del patronimico alla storica sentenza n. 131 del 2022. - 4. Il patronimico alla prova dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei coniugi. - 5. Il percorso argomentativo del Giudice costituzionale: dall'autorimessione alla pronuncia di incostituzionalità. - 6. La determinazione dell'ordine dei cognomi: autonomia genitoriale e intervento dell'autorità giudiziaria. - 7. L'inerzia del legislatore nella fase successiva alla declaratoria di incostituzionalità. - 8. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Questo scritto costituisce una rielaborazione dell'intervento che ho tenuto nell'importante iniziativa, organizzata dalla Fondazione Sapienza il 17 novembre 2025, dedicata alla “riforma dell'attribuzione del cognome alla prole”.

In tale contesto, è apparso utile indagare i rapporti intercorrenti tra la Corte costituzionale e il legislatore nel percorso che ha condotto all'affermazione del principio di parità tra i sessi.

Se, in alcuni ambiti – quali la rappresentanza politica, l'accesso ai pubblici uffici e il lavoro – le pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità di discipline notoriamente discriminatorie nei confronti delle donne sono state seguite da significativi interventi legislativi, in altri settori ciò non è avvenuto. Emblematica, in tal senso, è la vicenda dell'attribuzione del cognome materno: come si vedrà, nonostante i reiterati moniti e le declaratorie di incostituzionalità provenienti dal Giudice delle leggi, il legislatore ha mantenuto una posizione di sostanziale inerzia.

* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano “Statale”.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda “La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole”, Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

Una simile inattività del Parlamento rischia di compromettere la portata dello storico approdo raggiunto con la sentenza n. 131 del 2022, che ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale del meccanismo automatico di attribuzione del cognome paterno, "baluardo del patriarcato".

In questo scritto, dopo aver ripercorso le principali tappe della giurisprudenza costituzionale sui diritti delle donne, mi propongo di ripercorrere la tortuosa vicenda giurisprudenziale che ha portato alla sentenza n. 131 del 2022 e quello che è avvenuto subito dopo, con la presentazione di alcuni progetti di legge in materia, ancora fermi all'esame del Parlamento.

2. La lunga strada dei diritti delle donne nella giurisprudenza della Corte costituzionale

In Italia, dal 1960 la storia dei diritti delle donne è stata fortemente segnata dalle decisioni della Corte costituzionale, che spesso hanno preceduto e indirizzato gli interventi del legislatore.

Come è noto, è stata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 1960, ad affermare per la prima volta il principio di parità fra i sessi, rimuovendo il divieto per le donne di partecipare ad una serie di impieghi pubblici, fra i quali anche la magistratura.

Sempre negli anni sessanta, la Corte interviene su un altro simbolo del patriarcato: con la sentenza n. 126 del 1968 – mutando l'orientamento espresso dalla precedente sentenza n. 64 del 1961, che aveva giustificato il maggior disvalore dell'adulterio femminile alla luce della struttura familiare italiana – dichiara l'incostituzionalità, per violazione del principio di parità fra uomo e donna e alla luce della mutata coscienza sociale, della norma penale che prevedeva, solo per le donne, la punizione dell'adulterio. Ancora, con la sentenza n. 27 del 1975, è stata la Corte costituzionale a riconoscere la libertà di autodeterminazione della donna in ambito procreativo, dichiarando incostituzionale l'art. 546 c.p. che puniva l'aborto di donna consenziente, affermando il principio per cui «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare». La decisione della Corte ha così dettato i principi poi alla base della legge n. 194 del 1978 che costituiranno negli anni a venire il baluardo anche rispetto a discipline diverse, apparentemente meno rispettose della libertà femminile, come la legge n. 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistita.

Non va, poi, dimenticato che negli anni Novanta, con la famosa pronuncia n. 109 del 1993, la Corte costituzionale ha riconosciuto pienamente la costituzionalità delle c.d. "azioni positive" in campo economico definendole alla stregua di «misure dirette a trasformare una situazione di effettiva disparità di condizioni in una connotata da una sostanziale parità di opportunità» (punto n. 2.2. del *Cons. in Dir.*), giustificandole alla luce del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che, al suo secondo comma, intende rimuovere le disparità di fatto che non consentono il pieno godimento dei diritti.

Una pagina negativa è, invece, rappresentata dalla sentenza n. 422 del 1995, con la quale la Corte boccia tutte le norme antidiscriminatorie in materia elettorale, provocando una battuta d'arresto in un ambito nel quale, solo negli ultimi anni, si stanno compiendo progressi, alla luce di una riforma costituzionale (quella che ha interessato l'art. 51 Cost.), di decisioni *overruling* della stessa Corte e di puntuali e ampi interventi legislativi. Ricordiamo, in particolare, la decisione n. 4 del 2010, con la quale la Corte giustifica la costituzionalità della c.d. “doppia preferenza di genere” e la recente sentenza n. 62 del 2022 che ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma del Testo unico degli Enti locali «nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». Anche a seguito dei principi espressi in materia dalla Corte costituzionale, il legislatore ha oggi introdotto norme volte a garantire la parità nelle assemblee elettive in ogni grado della rappresentanza, nel Parlamento europeo e nazionale, a livello regionale, metropolitano e comunale.

Nonostante queste importanti conquiste, la strada della parità è tutt'oggi costellata da alcuni momentanei arretramenti.

Nella più recente giurisprudenza costituzionale, infatti, una vera battuta d'arresto è rappresentata dalla sentenza n. 1 del 2022, molto criticata in dottrina poiché, ignorando il cuore del principio di parità di cui all'art. 3 e 51 Cost., ha dichiarato inammissibile la questione su una norma che – disciplinando la selezione del personale dei convitti in base ad attività considerate adatte al personale femminile ed attività adatte al personale maschile – comportava una chiara distinzione sulla base del sesso. Ancor più di recente, però, la Corte è tornata su una questione analoga concernente la distinzione in base al sesso per il reclutamento degli ispettori del personale della polizia penitenziaria. La sentenza n. 181 del 2024, maggiormente nota per gli sviluppi in tema di doppia pregiudizialità, è molto significativa anche nella strada dei diritti delle donne non solo perché supera la criticata sentenza n. 1 del 2022 ma perché sancisce una concezione di parità ampia, fondata «sul principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e sulle prescrizioni poste dal diritto dell'Unione europea che convergono nel rendere effettiva la parità di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l'integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti» (punto 10. del *Cons. in Dir.*).

3. L'emblematica vicenda del cognome materno: dall'automatica attribuzione del patronimico alla storica sentenza n. 131 del 2022

Un ambito in cui i diritti delle donne hanno faticato ad affermarsi è sicuramente quello familiare. In particolare, la vicenda del cognome materno mette in luce come si sia giunti alla piena affermazione della parità, in questo ambito, solo dopo un tortuoso percorso

giurisprudenziale che ha coinvolto la Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a fronte di una perdurante inerzia del legislatore.

Anzitutto, la questione relativa all'attribuzione automatica del cognome paterno è stata dichiarata (manifestamente) inammissibile, per ben tre volte, perché ritenuta rientrante nella discrezionalità legislativa (C. cost., ordd. nn. 176 e 586 del 1988 e sent. n. 61 del 2006). L'ultima di queste pronunce, la sentenza n. 61 del 2006, costituisce un tassello della vicenda dei coniugi Cusan Fazzo, che nel 2000 hanno presentato, per la prima volta, ricorso avverso il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di attribuire alla loro figlia il solo cognome della madre, sostenendo che non vi era alcuna disposizione del diritto italiano che lo impedisse.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, invitando però il legislatore ad intervenire al fine di rivedere «l'attuale sistema di attribuzione del cognome retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (punto 2.2. del *Cons. in Dir.*).

Non avendo ricevuto risposte immediate da parte del legislatore, i coniugi Cusan Fazzo hanno proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Edu, ricordando come sia stata la stessa Corte costituzionale italiana a definire l'attribuzione del cognome paterno «retaggio della concezione patriarcale della famiglia», ha ritenuto che l'attribuzione automatica del cognome paterno costituisse una discriminazione fondata sul sesso, lesiva degli artt. 8 e 14 della CEDU.

Sulla scia dell'importante decisione della Corte di Strasburgo, con la sentenza n. 286 del 2016 la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l'illegittimità delle norme che impedivano di aggiungere il cognome materno per violazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. Tali norme infatti comportavano, secondo la Corte, «la perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome» (Punto 3.4.2. del *Cons. in Dir.*). Nella stessa pronuncia, la Corte precisava in conclusione della motivazione, che “in attesa di un indifferibile intervento legislativo destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità” (punto 6. del *Cons. in Dir.*), residuava, in assenza di accordo tra i genitori, la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno.

Tuttavia, il monito al legislatore è rimasto ancora una volta inascoltato e, nell'attesa, la questione è divenuta nuovamente oggetto di un'ordinanza di remissione. Decidendo sull'ordinanza di remissione promossa dal Tribunale di Bolzano, il quale aveva sollevato una questione di costituzionalità sulla norma del codice civile che non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio il solo cognome materno (art. 262, comma 1 cod. civ.), la Corte costituzionale ha ritenuto «logicamente pregiudiziale» la questione sulla norma che impone l'acquisizione del solo cognome paterno. Pertanto, la Corte ha sollevato davanti a sé stessa la questione dell'art. 262, primo comma, del codice civile «nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del

cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU».

Proprio da tale questione origina la storica sentenza n. 131 del 2022, con la quale viene dichiarata incostituzionale l'automatica attribuzione del cognome paterno.

La sentenza costituisce una tappa davvero significativa nella strada dei diritti delle donne almeno per tre ragioni.

Innanzitutto, la decisione elimina uno dei residui, forse il più evidente, di quel patriarcato che la nostra Costituzione intendeva rimuovere, ma che ha fatto così fatica ad essere cancellato dal punto di vista normativo, e che, purtroppo, persiste ancora in tanti ambiti e tante manifestazioni. In secondo luogo, perché questa decisione è stata fortemente voluta dalla Corte costituzionale, che ha rimodulato il *thema decidendum* con un'ordinanza di autorimessione che, prescindendo dal modo in cui il caso e il giudice *a quo* avevano prospettato la questione, ha voluto raggiungere/toccare il cuore del problema.

In terzo luogo, e soprattutto, perché la motivazione riflette una profonda maturazione del Giudice costituzionale sul principio di parità, che rende ancora più chiara la strada lunga e matura che corre attraverso le sentenze costituzionali nel riconoscimento dei diritti delle donne.

Mi soffermerò su questi tre punti, mettendo in evidenza in conclusione anche le criticità pratiche della decisione che vedono ancora, a distanza di tempo, l'assenza di un intervento legislativo.

4. Il patronimico alla prova dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei coniugi

Uno dei principi più rivoluzionari della nostra Costituzione è sicuramente contenuto nell'art. 29, comma 1, che afferma «la parità morale e giuridica dei coniugi nella famiglia».

In quel momento, la famiglia italiana, disciplinata dal codice civile del 1942, si fondava su un modello patriarcale delle relazioni familiari, dove il marito, il c.d. «*pater familias*», di antica ascendenza romana, era il «capo», titolare di tutti i diritti.

Si pensi alla previsione che imponeva alla donna di seguire la condizione civile del marito e che la obbligava ad «accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza» (art. 144 c.c.); e, ancora, l'articolo 145 c.c. che poneva la moglie in una condizione di evidente subalternità rispetto al *pater familias* tenuto a «proteggere la moglie, (...) tenerla presso di sé, (...) somministrare tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze».

Il padre era, inoltre, titolare in via esclusiva del potere di educare e di correggere i figli, il c.d. *ius corrigendi* previsto ai sensi dell'art. 544 c.p.

Simboli di uno squilibrio tra uomo e donna erano, poi, anche alcune norme del codice penale, che saranno successivamente eliminate solo dopo molti anni dall'entrata in vigore

della Costituzione: la norma, già richiamata, che puniva il solo adulterio femminile e non anche quello maschile (art. 559 c.p.), la fattispecie del c.d. omicidio per causa d'onore (art. 587 c.p.), l'istituto del matrimonio riparatore (art. 544 c.p.), che costringeva la donna vittima di violenza sessuale a sposare il proprio stupratore.

Durante il fascismo, la struttura patriarcale della famiglia si era anche profondamente imbevuta dell'ideologia del regime, che aveva accentuato il ruolo femminile relegando la donna a casa a fare figli per lo Stato. È sempre in quegli anni che si limita l'insegnamento delle donne e, per scoraggiare lo studio femminile, si arriva sino a raddoppiare le tasse scolastiche per le studentesse. Le donne vengono escluse dal pubblico impiego con un regio decreto legge del 1933 che vietava loro l'accesso a svariati uffici pubblici e che consentiva alle pubbliche amministrazioni di precluderne la partecipazione ai bandi di concorso oppure di stabilire dei limiti entro i quali contenere l'assunzione femminile. L'accesso delle donne agli impieghi che presuppongono l'esercizio di poteri giurisdizionali era stato, invece, già, interdetto con legge n. 1176 del 1919. La donna viene considerata inadeguata a ricoprire uffici pubblici e, non così sorprendentemente, il regime fascista metteva in ridicolo le donne lavoratrici che si ribellavano al modello della donna sottomessa alla sudditanza del proprio marito.

La strada per realizzare il principio di parità scritto in Costituzione è stata così lunghissima e, mentre dal punto di vista normativo piano piano grazie al faticoso lavoro della Corte costituzionale e del legislatore, ci stiamo arrivando, sotto il profilo culturale e sociale il patriarcato permane in tanti strati della società. Ne è riprova il fenomeno dilagante e persistente della violenza di genere, che ha una spiegazione profonda tutta legata alla non accettazione da parte della società della parità femminile, soprattutto in ambito familiare.

Per questo la dichiarazione di incostituzionalità del patronimico assume una rilevanza centrale.

La norma, infatti, che riteneva "naturale" l'automatica attribuzione del solo cognome paterno al/alla figlio/a era un baluardo della struttura patriarcale del codice civile, resistente ai tanti tentativi di modifica.

La sent. n. 131 del 2022 è ancora più rilevante per quello che la Corte afferma e che occorre sottolineare con forza. Secondo il Giudice costituzionale, «sono dunque proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori» (punto n. 9 del *Cons. in Dir.*), mentre nell'art. 262, commi 1 e 2, c.c., «la selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre» (punto n. 10.1. del *Cons. in Dir.*).

In modo fortissimo, il Giudice costituzionale afferma la necessità che il principio di parità non tolleri deroghe, laddove riconosce che: «a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna» (punto n. 10.1. del *Cons. in Dir.*), con la conseguenza che «l'automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così

determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.» (punto n. 10.1. del *Cons. in Dir.*).

Finalmente, il Giudice costituzionale riconosce in modo lapidario quanto rimaneva ancora giustificato implicitamente e, cioè, che «unità ed eguaglianza non possono coesistere se una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale» (punto n. 10.1. del *Cons. in Dir.*), concludendo che «a fronte dell'evoluzione dell'ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull'identità di ciascuno, non è più tollerabile» (punto n. 10.1. del *Cons. in Dir.*).

5. Il percorso argomentativo del Giudice costituzionale: dall'autorimessione alla pronuncia di incostituzionalità

Va sottolineato che questa decisione è anche frutto di una scelta consapevole del Giudice costituzionale, che modifica il *thema decidendum* prospettato dal giudice *a quo*, con un'ordinanza di autorimessione. Come è noto, lo strumento dell'autorimessione nei giudizi in via incidentale è una tecnica che la Corte ha creato nella sua giurisprudenza, derogando al principio contenuto nell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, secondo il quale la Corte si pronuncia “nei limiti dell'impugnazione”. In alcuni casi, come quello in commento, il Giudice costituzionale cambia il “senso” della domanda del giudice, ritenendo pregiudiziale alla questione di costituzionalità prospettata nel giudizio *a quo*, la decisione su quella sollevata dalla stessa Corte. Così, con ordinanza n. 18 del 2021, la Corte aveva ritenuto che per decidere della possibilità di attribuire il solo “cognome materno” al figlio, come era stato chiesto dal Tribunale di Bolzano, occorresse preliminarmente ristabilire l'uguaglianza fra i coniugi, lesa dal principio che riteneva viceversa “naturale”, in assenza di una esplicita scelta da parte dei genitori, l'attribuzione automatica del solo cognome paterno, anziché quella di entrambi. Un'autorimessione molto forte, di principio, che ricorda quella compiuta nel lontano 1970 con l'ordinanza n. 100, a cui fece seguito la decisione n. 190, che introdusse il principio di parità fra accusa e difesa nel processo penale e, in particolare, durante l'interrogatorio dell'imputato.

Con un ragionamento simile, la Corte costituzionale dimostra la pregiudizialità della propria questione rispetto a quella posta dal Tribunale di Bolzano: la possibilità chiesta dal giudice *a quo* che i genitori si accordino sull'attribuzione del solo cognome della madre è condizionata, afferma il Giudice costituzionale, dal rispetto del principio di eguaglianza nell'automatica attribuzione del cognome, dal momento che «a fronte di una disciplina che garantisce l'attribuzione del cognome del padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile, in quanto abbia ad oggetto l'attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta per diritto al padre» (punto n. 11.1. del *Cons. in Dir.*).

Ad avviso della Corte, dunque, «senza eguaglianza mancano le condizioni logiche ed assiologiche di un accordo» (punto n. 11.1. del *Cons. in Dir.*), risultando così pregiudiziale, ai fini della definizione della questione posta dal giudice *a quo*, decidere sulla regola generale, quella dell'automatica attribuzione del solo cognome del padre.

Nella pronuncia, la Corte ricorda la lunga serie di decisioni, già richiamate nei paragrafi precedenti, che hanno invitato il legislatore ad intervenire in materia (ordinanza n. 176 del 1988 e ord. n. 61 del 2006) e che hanno poi portato alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina (C. cost. sent. n. 286 del 2016).

6. La determinazione dell'ordine dei cognomi: autonomia genitoriale e intervento dell'autorità giudiziaria

È quindi il Giudice costituzionale, ancora una volta, nonostante i ripetuti moniti al legislatore, moniti contenuti anche nella sentenza n. 286 del 2016 e nella stessa ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021, a dover intervenire per rendere “effettiva la legalità costituzionale”.

La Corte è, però, ben consapevole della necessità di un intervento legislativo organico. Di ciò, ne è riprova il richiamo al fatto che «delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento» (punto n. 11.2. del *Cons. in Dir.*).

L'inerzia del legislatore, tuttavia, induce il Giudice costituzionale a pronunciarsi con una decisione c.d. autoapplicativa, risolvendo, almeno transitoriamente, il problema pratico posto dalla dichiarazione di incostituzionalità, e cioè quello dell'ordine dei cognomi. Un problema, va ricordato, risolvibile diversamente anche alla luce della legislazione comparata, potendosi scegliere un ordine casuale, per esempio quello alfabetico, un ordine “volontario”, basato sulla scelta dei genitori, un ordine “patriarcale o matriarcale”, decidendo che il primo cognome sia sempre quello del padre o della madre (nel caso della legislazione spagnola, per esempio, il cognome del padre precede quello della madre).

Nella decisione, alla luce dei principi costituzionali ed europei e della giurisprudenza europea (si veda, in particolare, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 26 ottobre 2021, *Léon Madrid c. Spagna*), la Corte introduce la regola dell'«ordine concordato dai genitori» (punto n. 11.3. del *Cons. in Dir.*), ritenendo che l'automatica attribuzione del cognome paterno o materno riprodurrebbe «la medesima logica discriminatoria, che è a fondamento dell'odierna declaratoria di illegittimità costituzionale» (punto n. 11.3. del *Cons. in Dir.*).

In mancanza di un intervento del legislatore, il Giudice costituzionale afferma, infine, che la disciplina necessaria per dirimere eventuali disaccordi possa rinvenirsi nello «strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli» (punto n. 11.3. del *Cons. in Dir.*) e, cioè, «il ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi 2

e 3 cc., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, comma 3, 337-quater, comma 3 e 337-octies c.c.» (punto n. 11.3. del *Cons. in Dir.*).

Nel frattempo, altre questioni relative all'ordine e ai criteri di attribuzione del cognome alla prole sono arrivate davanti alla Corte costituzionale. In particolare, meritano di essere richiamate due decisioni in tema di attribuzione del cognome ai figli adottati che richiamano chiaramente i principi espressi nella sentenza n. 131 del 2022. La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione del maggiore d'età – «di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto» (C. Cost. sent. n. 135 del 2023). Ancor più di recente, in riferimento all'adozione in casi particolari, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. n. 184 del 1983 in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere il solo cognome dell'adottante, se i consensi sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore (C. cost. sent. 210 del 2025).

Anche in queste ultime sentenze la Corte valorizza il criterio della “volontà” in luogo dell'automatismo, muovendo da una concezione del cognome quale fulcro dell'identità personale e familiare.

7. L'inerzia del legislatore nella fase successiva alla declaratoria di incostituzionalità

La dichiarazione di incostituzionalità dell'automatica attribuzione del cognome paterno si inserisce, quindi, in una vicenda paradigmatica del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore, segnata da reiterati moniti e da una persistente difficoltà del Parlamento nel dare seguito alle indicazioni provenienti dal Giudice delle leggi. Anche in questa occasione, infatti, la pronuncia non è stata immediatamente accompagnata da un intervento legislativo organico volto a disciplinare in modo compiuto la materia del cognome, nonostante la Corte avesse più volte segnalato l'indifferibilità di una riforma complessiva e sistematica.

Nel corso della XIX legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, recanti “Modifiche al codice civile in materia di cognome” e che si propongono di colmare il vuoto normativo denunciato dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, sono stati presentati 5 DDL: A.S. 2 (Unterberger); A.S. 131 (Maiorino); A.S. 21 (Malpezzi e altri); A.S. 918 (Cucchi e altri) e, più di recente, A.S. 1438 (Franceschini).

I progetti di legge prendono atto della lunga evoluzione giurisprudenziale sul tema, richiamando le citate sentenze e riconoscendo esplicitamente come l'inerzia del legislatore abbia contribuito a rendere necessario un intervento sempre più incisivo della Corte, sino alla pronuncia del 2022. In particolare, nella prefazione al disegno di legge a firma Malpezzi e altri si legge che questo «si propone dunque l'intento di superare le criticità e l'acclarata illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla trasmissione del cognome,

assolvendo, pertanto, il compito che gli è stato più volte sollecitato negli anni dal giudice delle leggi».

I disegni di legge – ad eccezione di quello Franceschini di cui si parlerà a breve – mirano a introdurre una disciplina unitaria dell'attribuzione del cognome, fondata sul principio della pari dignità dei genitori e sulla centralità dell'autonomia genitoriale, prevedendo, quale regola generale, l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi concordato, ovvero, in caso di mancato accordo, secondo l'ordine alfabetico. La proposta si estende, inoltre, alle ipotesi di filiazione fuori dal matrimonio, di adozione e alla possibilità, per i figli maggiorenni, di modificare il cognome attribuito alla nascita, nel dichiarato intento di assicurare coerenza sistematica e certezza applicativa.

Tuttavia, a distanza di tempo dalla presentazione dei disegni di legge, l'iter parlamentare non risulta ancora concluso: i DDL, riuniti per la trattazione, si trovano, attualmente, in commissione Giustizia al Senato.

Tale sorte è anche quella del DDL Franceschini: la proposta, comunicata il 1° aprile 2025 e recante “Disposizioni in materia di cognome”, si colloca, come gli altri, nel solco tracciato dalla sentenza n. 131 del 2022. La proposta si discosta leggermente dalle precedenti, assumendo una soluzione normativa peculiare, ossia quella di individuare, come regola generale, l'attribuzione al figlio del cognome della madre seguito da quello del padre, prevedendo altresì un criterio di trasmissione fondato sulla linea materna nel succedersi delle generazioni. In tal modo, il disegno di legge intende contrastare il rischio, evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, di un meccanismo moltiplicatore dei cognomi e, al contempo, offrire una risposta normativa netta al favor tradizionalmente riconosciuto al patronimico.

Il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il 30 aprile 2025, ma, attualmente, l'esame non risulta ancora avviato, a conferma delle difficoltà che continuano a caratterizzare il seguito parlamentare delle pronunce costituzionali in materia.

Tali aspetti confermano una dinamica già sperimentata in passato, in cui l'intervento legislativo tarda a seguire le pronunce della Corte costituzionale. Tale inerzia assume un rilievo particolarmente problematico in una materia che incide direttamente sull'identità personale e familiare e che, in assenza di una disciplina positiva, continua a essere regolata prevalentemente attraverso l'interpretazione giudiziale e l'applicazione diretta dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.

La mancata tempestiva approvazione di una riforma legislativa espone così l'ordinamento al rischio di soluzioni frammentarie e di una eccessiva giurisdizionalizzazione delle scelte relative al cognome, affidate, in ultima istanza, all'intervento del giudice in caso di disaccordo tra i genitori. In questo quadro, la sentenza n. 131 del 2022 si conferma non solo come una decisione di principio di straordinaria rilevanza, ma anche come l'ennesima manifestazione di un ruolo supplente della Corte costituzionale, chiamata a garantire l'effettività dei diritti fondamentali in un contesto segnato dalla persistente difficoltà del legislatore di tradurre in norme positive i principi costituzionali più volte affermati.

8. Considerazioni conclusive

La dichiarazione di incostituzionalità dell'automatica attribuzione del cognome paterno si configura come un risultato storico, raggiunto anche grazie all'intervento in giudizio di *amici curiae*, come l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e VOX – Osservatorio italiano sui diritti, che «hanno formulato un'opinione scritta congiunta, in cui hanno sottolineato il carattere discriminatorio nei confronti delle donne della regola vigente in materia di attribuzione del cognome ai figli, frutto di una «concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti»» (punto n. 2.4.1. del *Ritenuto in fatto*). A questo primo intervento congiunto, si è affiancato quello depositato da parte delle Associazioni “Rete per la parità” e “InterClubZontaItalia”, che hanno posto l'accento sulla violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 117, comma 1, Cost.

Come evidenziato in apertura, la strada della parità in Italia è ancora in parte da percorrere e questo fondamentale passaggio, con la caduta di una norma simbolo del patriarcato come l'automatica attribuzione del cognome paterno è fondamentale alla luce anche delle importanti affermazioni di principio della Corte costituzionale. Non possiamo, però, in conclusione, esimerci dal sottolineare le difficoltà che emergeranno in concreto in una società dove il modello culturale è ancora fortemente imbevuto di un retaggio patriarcale in reazione alle scelte sul cognome.

Il timore è che la realtà non sia ancora matura, che la possibilità di scelta affidata ai genitori generi conflitti, che il ricorso al giudice esasperi conflitti di coppia che finiscano con il sacrificare i diritti delle donne.

D'altra parte, l'analisi del modo in cui questo principio, ovvio dal punto di vista costituzionale, troverà applicazione, sarà anche una importante cartina di tornasole per verificare, al di là dei discorsi e delle statistiche, il concreto livello della parità fra uomo e donna nel nostro Paese, partendo dalle generazioni più giovani, quelle dove le donne, scolasticamente e nei primi anni di lavoro, superano ampiamente gli uomini, ma fanno ancora fatica a trovare un reale equilibrio tra vita privata, familiare e professionale.

In conclusione, per dirla con le parole della Corte, l'applicazione del principio contenuto in questa decisione sarà la misura dell'eventuale consistenza della “invisibilità” delle donne italiane.